



**COMUNE DI SAMARATE**  
Provincia di Varese

**Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati  
di valutazione della situazione economica dei  
soggetti che richiedono prestazioni sociali  
agevolate (Indicatore Situazione Economica  
Equivalente I.S.E.E.)  
Prestazioni Sociali Comunali**

**TITOLO 1 - Disposizioni generali**

*Capo I Finalità e ambito di applicazione*

**Articolo 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dell'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Samarate.

Si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti Presidenziali e Ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precisate norme.

Le norme del presente regolamento integrano quelle dei regolamenti di settore del Comune di Samarate per l'accesso a prestazioni agevolate .

**Articolo 2 Ambito di applicazione**

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune di Samarate disciplina l'accesso e la compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per prestazioni e servizi alla persona, cosiddetti a domanda individuale, erogati dall'Amministrazione stessa nelle varie forme di gestione consentite dalla normativa vigente.

Rientrano nel campo di applicazione dell'I.S.E.E. i sotto elencati servizi/prestazioni non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche:

- Asili Nido e Servizi Prima Infanzia

- Integrazione delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili
- Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali domiciliari, diurni, semiresidenziali, residenziali e di tipo formativo rivolti ad anziani e disabili
- Servizi parascolastici
- Contributi economici per indigenti
- Agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale
- Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori e assegno di maternità.

L'elenco dei Servizi/Prestazioni di cui al comma precedente, ha carattere indicativo e non vincolante dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere/ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dal D.Lgs. 109/98 art. 1, comma 1 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e in tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

## Capo II Criteri per la determinazione della situazione economica

### **Articolo 3 Situazione economica**

L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La situazione economica dei richiedenti è valutata combinando tra loro reddito (Indicatore della situazione reddituale ó ISR), patrimonio (Indicatore della situazione patrimoniale ó ISP) e composizione del nucleo familiare (Scala di Equivalenza) così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.

È fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica

### **Articolo 4 Definizione di famiglia anagrafica e composizione del nucleo familiare**

Il nucleo familiare considerato è quello definito nel D.Lgs. 109/98 e s.m. , meglio specificato nel Dpcm 221/99, così come modificato dal Dpcm 242/01.

## Capo III Procedimento di erogazione

### **Articolo 5 Modalità di presentazione della domanda**

Il richiedente il servizio e/o prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 455

e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello tipo previsto dal DPCM 18.5.2001 e successive modifiche e integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E.E.

Inoltre:

Attestazione di benefici economici extrareddito:

- aiuto da terzi
- pensione sociale, e altre rendite
- eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune
- tutti i beni mobili registrati di proprietà dagli appartenenti al nucleo familiare. (Un bene mobile registrato sarà considerato solo ed esclusivamente se il valore attuale supera la soglia di p. 20.000,00, la percentuale considerata sarà del 30% e verrà considerato per il calcolo della situazione patrimoniale. Il valore verrà desunto dalle riviste specializzate di settore.

La modulistica contenete la domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva evidenzia la possibilità di eseguire controlli di cui al successivo articolo 8.

#### ***Articolo 6 Determinazione delle fasce economiche e delle rette o tariffe***

La Giunta Comunale determina annualmente per ciascun servizio la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa). E' sua facoltà stabilire più fasce di reddito, suddivise per scaglioni a seconda delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate.

Per ogni singolo servizio o prestazione soggetta ad agevolazioni concesse in ragione del reddito del richiedente è stabilita la soglia ISEE al disotto della quale è possibile poter accedere alle agevolazioni, nonché la misura delle stesse e la corrispondente quota di compartecipazione (tariffa) del richiedente al costo del servizio. Le quote di partecipazione possono essere differenziate per fasce di utenti sulla base del valore ISEE di riferimento.

#### ***Articolo 7 Assistenza alla compilazione e attestazione ISEE***

Per la compilazione della modulistica inerente all'ISEE e all'attestazione stessa l'Amministrazione Comunale può stipulare eventuali apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale autorizzati. La dichiarazione sostitutiva unica può essere utilizzata da tutti i componenti il nucleo familiare e ha valore di un anno a partire dall'attestazione della dichiarazione.

Il richiedente ha facoltà di presentare agli uffici comunali o presso altri soggetti autorizzati, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare un mutamento delle condizioni familiari ed economiche, al fine di un nuovo calcolo dell'ISEE.

#### ***Capo IV Controlli***

#### ***Articolo 8 Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive***

Spetta al Responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo successivo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con la banca dati in possesso dell'Amministrazione e dei dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

La percentuale di autodichiarazione ai fini ISEE da sottoporre annualmente a controllo campione ai sensi del D.Lgs. 109/98 e del DPR 445/2000, mediante estrazione a sorte, è definita con determinazione dirigenziale in misura non inferiore al 10% delle autodichiarazioni presentate per ogni singolo servizio. Vengono comunque effettuati controlli puntuali in tutti i casi in cui vi sia dubbio sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni. In particolare verranno sottoposte a controllo le dichiarazioni sostitutive che risultano:

- a) palesemente inattendibili,
- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nella domanda o precedentemente dichiarati,
- c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo,
- d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'Ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse; questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

Il Comune potrà attivare inoltre convenzioni o protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli sostanziali.

L'attività di controllo è anche finalizzata a rilevare la presenza di errori su elementi informativi comunque sanabili.

La dichiarazione falsa comporta:

- la decadenza immediata dei benefici,
- la responsabilità penale.

Il Responsabile del servizio deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni.

## **Articolo 9 Rapporti con INPS, Centri di Assistenza Fiscale**

Il Comune di Samarate ha facoltà di stipulare accordi o convenzioni con i soggetti autorizzati a rilasciare la dichiarazione unica sostitutiva, in particolare con Centri di Assistenza Fiscale con lo scopo di moltiplicare sul territorio gli sportelli cittadini e di assistere, in maniera adeguata sotto il profilo professionale, il cittadino nella compilazione della modulistica di cui al Dpcm 18 maggio 2001, riducendo conseguentemente i tempi di attesa.

### Capo V Rispetto delle normative vigenti

## **Articolo 10 Tutela della riservatezza**

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi e le prestazioni oggetto del presente regolamento, avvengono nel rispetto del Dlgs 135/99.

Ai dipendenti comunali e a quanti altri possono venire a conoscenza dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni ISEE si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art. 28 della Legge n. 241/90 e s.m.i

### Capo VI Disposizioni finali e transitorie

### **Articolo 11 Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento**

L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

### **Articolo 12 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione

### **Articolo 13 Regolamenti comunali vigenti**

Il presente regolamento integra, modifica o sostituisce per la parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.